

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CAGLIARI
Direzione per i Servizi agli studenti e servizi generali
Settore mobilità Studentesca

Programma ACCORDO BILATERALE ITALIA- SVIZZERA

ACCORDO 2021-2022

Nome ufficiale per esteso dell'Istituto di appartenenza: **Università degli Studi di Cagliari _ I CAGLIAR01**

In seguito denominato "l'Istituto", rappresentato da:

Nome: **Alessandra**

Cognome: **CARUCCI**

Funzione del rappresentante legale: **Pro – Rettore all'Internazionalizzazione**

Da una parte, e

Sig. (nome e cognome):

In seguito denominato "**Il Partecipante**"

CODICE FISCALE:

Data di nascita:

Sesso:

Nazionalità:

Indirizzo per esteso:

Indirizzo di posta elettronica:

Telefono:

Anno Accademico: **2021/2022**

Ciclo di Studi:

Titolo di studio presso l'Istituto di appartenenza: CdS in

Codice/ Codice ISCED:

Anno di corso:

HANNO CONCORDATO

Le Condizioni Speciali e gli Allegati seguenti che costituiscono parte integrante del presente Accordo (d'ora in avanti denominato "**l'Accordo**"):

Allegato I Learning Agreement for studies concordato tra l'Istituto di appartenenza, l'Istituto ospitante e lo studente

Per l'Allegato I del presente documento non sono obbligatorie le firme in originale: copie scansionate e firme elettroniche potranno essere ammesse, secondo la legislazione nazionale italiana.

CONDIZIONI SPECIALI

ARTICOLO 1 – SCOPO DEL CONTRIBUTO

- 1.1** L'Istituto erogherà contributi finanziari della Regione Autonoma Sardegna al **Partecipante** per intraprendere una mobilità a fini di studio nell'ambito di un preciso accordo bilaterale con una università della Svizzera.
- 1.2** **Il Partecipante** accetta il contributo nell'ammontare specificato nell'Articolo 3 e si impegna a portare a termine la mobilità a fini di studio come descritto nell'Allegato I.
- 1.3** Qualsiasi modifica o integrazione all'Accordo dovrà essere richiesta per iscritto e concordata da entrambe le parti attraverso una notifica formale inoltrata tramite posta oppure tramite e-mail.

ARTICOLO 2 – ENTRATA IN VIGORE E DURATA DELLA MOBILITÀ

2.1 Il presente Accordo entra in vigore al momento della firma di entrambe le parti.

2.2 La mobilità

Inizierà il	
E si concluderà il	

Le date di inizio e di fine della mobilità devono coincidere, rispettivamente, con il primo giorno in cui il **Partecipante** deve essere presente presso l'Istituto ospitante; l'ultimo giorno del periodo di mobilità coinciderà con l'ultimo giorno in cui il **Partecipante** dovrà essere presente presso l'Istituto ospitante.

Denominazione dell'Istituto ospitante	
Codice (se del caso)	
Paese	Svizzera

2.3 Il **Partecipante** percepisce una borsa finanziata da fondi regionali per ___ giorni.

2.4 La durata totale del periodo di mobilità non deve superare i 12 mesi, compresi i giorni senza contributo.

2.5 Eventuali richieste di prolungamento del periodo di mobilità dovranno essere presentate almeno un mese prima della fine del periodo di mobilità inizialmente previsto.

2.6 L'Attestato rilasciato dall'Istituto ospitante al termine del periodo di studio all'estero (*Transcript of Records*) - o qualunque altra dichiarazione allegata a tale documento - dovrà debitamente certificare le date effettive di inizio e di fine del periodo di mobilità svolto.

ARTICOLO 3 – FINANZIAMENTO DELLA MOBILITÀ

3.1 Il contributo finanziario per la mobilità è pari a Euro 250 al mese.

3.2 L'ammontare finale del contributo per il periodo di mobilità è determinato dal numero dei mesi di mobilità (come specificato nell'Articolo 2.3), moltiplicato per l'importo mensile. In caso di mesi incompleti, il contributo finanziario viene calcolato moltiplicando il numero di giorni del mese incompleto per 1/30 del costo unitario mensile.

3.3 Il rimborso dei costi sostenuti per bisogni speciali, quando applicabile, viene effettuato in base ai documenti giustificativi in tal senso presentati dal **Partecipante**.

3.4 Il contributo finanziario si aggiunge al contributo assegnato dall'Università Svizzera per coprire i costi della mobilità.

3.5 Eccetto quanto specificato all'Articolo 3.4, il contributo finanziario ricevuto dal **Partecipante** è compatibile con qualunque altra fonte di finanziamento incluse le entrate/compensi, che il **Partecipante** potrebbe ricevere lavorando oltre il suo impegno di studio purché svolga e porti a termine le attività previste nell'Allegato I.

3.6 Il contributo finanziario o parte di esso devono essere restituiti qualora il **Partecipante** non rispetti i termini del presente Accordo. Se il **Partecipante** recede dall'Accordo prima del termine previsto, dovrà rimborsare l'importo del contributo già erogato, salvo diverso accordo con l'Istituto di appartenenza. Tuttavia, nel caso in cui il **Partecipante** non abbia potuto portare a termine il suo periodo di mobilità secondo quanto descritto nell'Allegato I per cause di forza maggiore, avrà diritto a ricevere almeno l'importo del contributo corrispondente alla durata effettiva del periodo di mobilità.

Eventuali fondi rimanenti dovranno essere rimborsati, salvo diverso accordo con l'Istituto di appartenenza. Tali casi devono essere segnalati all'Istituto di Appartenenza e accettati dall'Agenzia Nazionale; in ogni caso si faccia riferimento all'Articolo 2 dell'Allegato II (parte integrante del presente Accordo).

ARTICOLO 4 – MODALITÀ DI PAGAMENTO

- 4.1** Un prefinanziamento sarà accordato al **Partecipante** entro (a seconda di quale delle due situazioni si verifichi per prima):
- a.** 30 giorni di calendario dopo la firma dell'Accordo da entrambe le parti; Tale prefinanziamento rappresenta il 100% dell'ammontare del contributo specificato nell'Articolo 3. Un ritardo nell'erogazione del prefinanziamento sarà eccezionalmente ammissibile qualora il **Partecipante** invii la documentazione necessaria oltre i termini concordati con l'Istituto di appartenenza.

ARTICOLO 5 – COPERTURA ASSICURATIVA

- 5.1** Il **Partecipante** dovrà possedere un'adeguata copertura assicurativa.
- 5.2** Il presente Accordo riporta le disposizioni relative alla **copertura assicurativa sanitaria** per mobilità di studio. *Solitamente una copertura di base è fornita dal Servizio Sanitario Nazionale dello studente anche durante il soggiorno in un altro Paese dell'Unione Europea tramite la Tessera Europea di Assicurazione Malattia (TEAM). Tuttavia, la copertura della Tessera Europea di Assicurazione Malattia o di un'assicurazione privata può non essere sufficiente, soprattutto in caso di **rimpatrio e/o di uno specifico intervento medico**. In tale caso, un'assicurazione integrativa privata potrebbe essere utile.*
- 5.3** Il presente Accordo riporta i termini di sottoscrizione dell'**assicurazione di responsabilità civile**. *Un'assicurazione di responsabilità civile copre i danni causati dal **Partecipante** durante il suo soggiorno all'estero (sia che il **Partecipante** si trovi al lavoro o meno). Gli studenti di UNICA sono coperti dalla seguente assicurazione:*
UnipolSai Assicurazioni – Agenzia Cagliari - Polizza numero:132085060
Valida dal **15/07/2016** al **15/01/2022**

Questa polizza copre la responsabilità civile dell'Assicurato derivante dallo svolgimento delle attività dell'Università di Cagliari, incluse le attività sia istituzionali che non istituzionali, ordinarie e straordinarie, assegnate, assunte e conferite ad esse, incluso qualsiasi accessorio preliminare, complementare, attività di solidarietà, ricreative, volontarie e di responsabilità sociale, nonché qualsiasi altra attività prevista dallo Statuto e dai Regolamenti applicabili, senza alcuna esclusione o eccezione, e in ogni caso per qualsiasi attività svolta utilizzando qualsiasi mezzo ritenuto utile o necessario, inclusi ricerca e consulenza in qualsiasi settore, compresi i settori medico e ingegneristico.

- 5.4** Il presente Accordo riporta le modalità relative alla copertura assicurativa sugli **infortuni sul lavoro** che svolgerà il **Partecipante** (che copra almeno i danni causati al **Partecipante** sul posto di lavoro). *Gli studenti di UNICA sono coperti dalla seguente assicurazione:*
UnipolSai Assicurazioni – Agenzia Cagliari - Polizza numero:132085069
Valida dal **15/07/2016** al **15/01/2022**.

Questa polizza copre gli infortuni che l'Assicurato può subire in tutto il mondo nello svolgimento delle attività indicate nel Learning Agreement, inclusi i rischi in corso.

Definizione di incidente = qualsiasi evento causato da un atto violento o da causa di forza maggiore che provoca lesioni corporali obiettivamente provate, che provocano morte e/o invalidità permanente e/o incapacità temporanea.

ARTICOLO 7 – LEGGE APPLICABILE E TRIBUNALE COMPETENTE

- 8.1** Il presente Accordo è disciplinato dalla Legge italiana.
- 8.2** Il tribunale competente secondo la legislazione nazionale applicabile avrà giurisdizione esclusiva per ogni controversia che dovesse sorgere tra l'Istituto e il **Partecipante** in merito all'interpretazione, all'applicazione o alla validità delle disposizioni del presente Accordo, lì dove non sia possibile procedere ad una risoluzione amichevole.

(Redatto in duplice copia, in italiano)

Il Partecipante

Nome/cognome/

Firma

Luogo e data

Cagliari,

Per l'Istituto

Nome/cognome/funzione

**Alessandra Carucci – Pro Rettore
all'internazionalizzazione**

Firma

Luogo e data

Cagliari,